

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO UFFICIALE**  
DELLA  
**REGIONE LOMBARDIA**

MILANO - MERCOLEDÌ, 26 OTTOBRE 1988

S O M M A R I O

pag.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Approvazione del piano della riserva naturale «Torbiere del Sebino o d'Iseo» (art. 14 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86) - (Deliberazione della Giunta Regionale del 13 settembre 1988 - n. 4/35842)

II

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Approvazione del piano della riserva naturale «Torbiere del Sebino o d'Iseo» (art. 14 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86) - (Deliberazione della Giunta Regionale del 13 settembre 1988 - n. 4/35842)**

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 12030/12826 del 27 settembre 1988).

### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il titolo II, capo I della Legge Regionale 30 novembre 1983 n. 86, che stabilisce il regime delle riserve naturali ed in particolare l'art. 14, che prevede, per ciascuna di esse, la formazione di un piano, fissandone i contenuti e le modalità di approvazione;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. III/1846 del 19 dicembre 1984, che determina il regime proprio della riserva naturale «Torbiere del Sebino o d'Iseo» stabilendo, tra l'altro, i termini e le modalità di redazione del piano;

Esaminato il piano della riserva naturale «Torbiere del Sebino o d'Iseo», approvato dal Consorzio per la gestione delle Torbiere del Sebino, con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 1 del 21 marzo 1986 e le modifiche ed integrazioni allo stesso piano, approvate con deliberazioni dell'Assemblea consortile n. 3 del 14 aprile 1988 e n. 14 dell'8 giugno 1988;

Ritenuti i contenuti e le modalità di redazione del piano conformi alle disposizioni di Legge;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Provinciale per l'Ambiente Naturale di Brescia in data 16 giugno 1988;

Preso atto che nel piano si prevede la verifica, con scadenza quinquennale, delle previsioni in relazione all'evolversi della situazione naturalistica della riserva;

Preso atto altresì che nel piano sono proposte alcune modeste modificazioni dei confini, finalizzate ad una più razionale gestione del bene tutelato e come tali giustificate ed accettabili;

Visto l'art. 2, 2° comma della L.R. 86/83 che prevede la periodica verifica dell'elenco delle aree protette e delle relative delimitazioni territoriali da parte del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta;

a voti unanimi espressi nelle forme di Legge

### Delibera

1) di approvare il piano della riserva naturale «Torbiere del Sebino o d'Iseo» costituito dai seguenti documenti:

A) Sintesi delle relazioni finali di settore (Cenni storici; Osservazioni geoambientali; Indagine idrobiologica; Aspetti floristico-vegetazionali; Relazione ornitologica; Urbanistica e territorio; Preistoria e torbiere);

A 1) Studi di settore «Relazione geologica» del prof. Floriano Villa; «Relazione aspetti floristico-vegetazionali» del prof. Carlo Andreis; «Relazione ornitologica» del prof. Pierandrea Bricchetti; «Indagine idrobiologica» del prof. Gaetano Barbato;

B) Relazione generale di piano;

B 1) Norme tecniche di attuazione;

C) Piano generale: Zonizzazione (P.G.);

C 1) Piano generale: Interventi prioritari;

C 2) Relazione sugli interventi prioritari;

D) Piani Regolatori Generali Comunali - Stato di fatto;

D 1) Piani Regolatori Generali Comunali - Proposte di adeguamento e di integrazione;

E 1) Avifauna - zone di maggiore frequenza;

E 2) Avifauna - distribuzione delle coppie nidificanti;

E 3) Aspetti floristico-vegetazionali;

E 4) Vegetazione - grado di naturalità;

E 5) Idrobiologia - specie ittiche;

E 6) Uso del suolo, edificato;

E 7) Aree compromesse - inquinamento - degrado.

2) Di stabilire che il piano è soggetto a verifica con scadenze quinquennali.

3) Di avviare, con successivo provvedimento, la procedura per la modifica della delimitazione della riserva naturale, come stabilita dall'art. 12 della L.R. 86/8 e successive modificazioni e per gli effetti di cui al 2° comma dell'art. 2.

4) Di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione gli aspetti normativi del piano rappresentati dai documenti: B) Relazione generale di piano; B 1) Norme tecniche di attuazione; C) Piano generale: Zonizzazione.

5) Di dare atto che gli elaborati di piano sono disponibili, per la consultazione, presso l'Ufficio Difesa della Natura-Servizio Tutela Ambiente Naturale e Parchi della Giunta Regionale.

Il Presidente: Tabacci  
Il Segretario: Di Giugno

## RISERVA NATURALE DELLE TORBIERE SEBINE O D'ISEO

### RELAZIONE DI PIANO GENERALE

#### SOMMARIO

#### 0) Premessa

#### 1) La zonizzazione interna ed i perimetri

#### 2) Il censimento del degrado ambientale e dell'inquinamento - il restauro dell'ambiente

#### 3) Utilizzo didattico e culturale della R.N.

All'atto di affrontare il tema delle Torbiere Sebina sono stati individuati sinteticamente tre ambiti di problemi specifici che riguardano lo studio del Piano Generale della Riserva, collegati in vari modi — non meccanicamente predeterminati — alle tre motivazioni (o giustificazioni) che ne sottendono l'istituzione. Vi è una *motivazione naturalistica* (relativa soprattutto ai valori avifaunistici e floristico-vegetazionali di particolare rilevanza).

Il P.G. della Riserva si sviluppa nei seguenti elaborati:

A) Sintesi delle relazioni finali di settore

(Cenni storici; Osservazioni geoambientali; Indagine idrobiologica; Aspetti floristico-vegetazionali; Relazione ornitologica; Urbanistica e territorio; Preistoria e torbiere);

A 1) Studi di settore «Relazione geologica» del prof. Floriano Villa; «Relazione aspetti floristico-vegetazionali» del prof. Carlo Andreis; «Relazione ornitologica» del prof. Pierandrea Bricchetti; «Indagine idrobiologica» del prof. Gaetano Barbato;

B) Relazione generale di Piano;

B 1) Norme Tecniche di Attuazione (N.T. di A.)

C) Piano generale: Zonizzazione (P.G.);

C 1) Piano generale: Interventi prioritari;

C 2) Relazione sugli interventi prioritari e Finanziamenti Relativi;

D) Piani Regolatori Generali Comunali - Stato di fatto;

D 1) Piani Regolatori Generali Comunali - Proposte di adeguamento e di integrazione;

E) Tavole tematiche;

E 1) Avifauna - zone di maggiore frequenza;

E 2) Avifauna - distribuzione delle coppie nidificanti;

E 3) Aspetti floristico-vegetazionali;

E 4) Vegetazione - grado di naturalità;

E 5) Idrobiologia - specie ittiche;

E 6) Uso del suolo, edificato;

E 7) Aree compromesse - inquinamento - degrado.

F) Aree annesse e nuovi perimetri.

Vi è una *motivazione ambientale generale* (che qualifica come «paesaggio» un territorio privo ancora, nell'opinione comune, di valori estetici; motivazione che «conferisce un senso» a preesistenze naturali finora ignorate o, peggio, considerate ingombranti e dannose).

Un paesaggio «artificiale» per alcuni versi, in cui soprattutto la vegetazione ha ripristinato una sua presenza significativa: un ambito in cui la dinamica uomo-natura produce ambienti (o ecosistemi seminaturali) altrettanto degni ed interessanti di quelli «integralmente» naturali.

Vi è infine, una *motivazione di tipo sociale*, che ipotizza una fruizione, sia pure parziale e controllata, di questi ambienti «naturali» e non accetta (in questo caso soprattutto) l'esclusione dell'uomo, visto solamente come «distruttore» o come «altro» dalla condizione naturale.

La domanda crescente di natura e di accostamento alle culture locali sono gli aspetti più vistosi di una maturità culturale che si è già prodotta a livello generale, sia pure passando attraverso alcuni aspetti paradossali del consumo di massa di questi valori.

Si è detto che dalle motivazioni elencate sono derivati tre ambiti di *problemi e temi specifici* per lo studio del Piano della Riserva:

1) *quello della zonizzazione interna* (in funzione naturalistica innanzitutto) e dei *problemi* (compreso il problema dei rapporti con i Piani Regolatori Generali - P.R.G. - dei Comuni coinvolti);

2) *quello del restauro* (sia naturalistico che paesistico) dell'ambiente con eliminazione prioritaria degli episodi di degrado (che suggerisce un'ipotesi di comportamento che può assumere valore «paradigmatico», esemplare, di uso «corretto» del territorio);

3) *utilizzo scientifico-didattico e di promozione culturale del tempo libero locale* di parte della R.N., nel rispetto della zonizzazione interna che, senza introdurre un nuovo tipo di degrado, promuova un accostamento alla natura ed alla cultura locale.

### 1) La zonizzazione interna ed i perimetri

1.a) La suddivisione dell'area della R.N. in zone A, B, C, (che deriva da una prassi francese inaugurata negli anni '60) rimane, nonostante la sua parziale rigidità, ancora valida; soprattutto se scaturisce dalla sovrapposizione «in trasparenza» di ambiti diversi. Nel caso delle Torbiere l'ambito avi-faunistico e floristico-vegetazionale si sovrappongono e si intersecano in varie parti ed hanno consentito al P. Generale della Riserva di individuare le zone A (Riserva Naturale, di grande rilevanza naturalistica generale), le zone B (Riserva parziale, di buona rilevanza naturalistica), le zone C (di protezione interna, coincidenti con le colture agricole in atto).

Già gli studi di settore relativi all'avifauna individuano autonomamente tre zone di maggiore interesse ornitologico (zone A, B e C, rispettivamente di notevole buono e discreto interesse, graficizzate nella tavola tematica E 2 a sua volta derivante dalla tavola E 1 che individua sul territorio la distribuzione delle coppie nidificanti ed assiste alla «sovrapposizione» delle presenze di più specie soprattutto in Lametta, al margine est della parte settentrionale della torbiera vera e propria nonché al margine inferiore della parte meridionale).

Da parte loro, gli studi sugli aspetti floristico-vegetazionali, dopo aver censito le presenze più significative in termini assai dettagliati e precisi (che vanno dai coltivi, ai prati, boscaglie, ai cipereti, ai magnocariceti ecc., ecc. sino ai raggruppamenti a tifa ed a «fragmites» (canneto) (tavola E 3) individuano alcuni gradi di naturalità della vegetazione interessata (tavola E 4): gli «ambienti più prossimi a quelli naturali» (soprattutto in Lametta oltre ad alcune aree in posizione est della Torbiera) e le situazioni con vegetazione semi-naturale, ma di discreto valore naturalistico» (ancora in Lametta, nel settore est e sud della Torbiera).

Da questa schematizzazione di indicazioni naturalistiche e dalla loro sovrapposizione sulla carta, unitamente a valutazioni qualitative più generali è scaturita la zonizzazione proposta: identificabile molto puntualmente in alcune parti a seguito delle risultanze naturalistiche, derivante da processi di sottrazione (o di addizione) di parti in altri settori della Riserva, suggerita dallo stato di antropizzazione del territorio (i coltivi e le aree agricole classificate nella zona C) nei margini più esterni del perimetro vincolato.

1.b) Le Norme di Attuazione del Piano prevedono una verifica temporale periodica di questa zonizzazione interna (senza interessare cioè il perimetro complessivo della R.N.) con cadenza quinquennale, stabilendo le modalità di tale verifica.

1.c) Le varie zone A, B e C postulano ipotesi di utilizzo umano «compatibile» con le qualità naturali individuate (utilizzo umano nullo nelle zone A — fatta salva la ricerca scientifica, gli interventi di manutenzione dello stato dei luoghi e di controllo della loro evoluzione — utilizzo variabile nelle altre B e C, fino all'ammissione dell'accesso e della sosta ai margini, della pedonalità interna a scopo didattico e conoscitivo in genere).

1.d) Il perimetro della R.N., come deliberato in sede istitutiva appare sostanzialmente corretto (alla luce dei valori avi-faunistici e floro-vegetazionali) con l'eccezione di alcune aree in fregio al lato sud della Tangenziale di Iseo, ove alcuni ambienti assai prossimi a quelli naturali sono compresi solamente nel perimetro della fascia di rispetto. Il Piano della R.N. propone di classificarli come aree di zona A da riperimetrare nell'ambito della Riserva vera e propria.

1.e) Il perimetro della fascia di rispetto è in parecchi casi, piuttosto vicino a quello della R.N. lasciando «spazi» di manovra tra i due perimetri molto stretti.

Il Piano della Riserva Naturale propone di allargare la fascia di rispetto per coinvolgere aree che visivamente, oltre che funzionalmente, vengono a far parte dell'ambiente tutelato.

Precisamente propone di annettere:

— alcune vasche artificiali derivate dall'escavazione dell'argilla nei Comuni di Provaglio e Cortefranca, ignorate sia dalla R.N. che dalla fascia di rispetto;

— l'insediamento storico del Monastero di Provaglio, visto in funzione del problema degli accessi alla Riserva, della valorizzazione del Monastero come completamento storico-artistico dell'episodio naturalistico delle Torbiere e come sede, sia pure a lungo termine, di un'attrezza-

tura didattico-documentativa a servizio della Riserva Naturale;

— il piede del Monte di Provaglio affacciato verso Iseo, lungo la Strada Statale n. 510 per Edolo, interessato da un «cimitero» di automobili (visibile da gran parte della R.N.) e da episodi di degrado ambientale (depositi di macerie, vegetazione incolta, ecc.) intollerabili con la protezione naturalistica che si istituisce al loro intorno;

— coinvolgimento in margine sud della Tangenziale di Iseo di un'area (peraltro dotata di due rustici) necessaria a garantire una sia pur modesta zona filtro tra l'area A (di maggior pregio naturalistico) e l'ingresso dal territorio di Iseo.

1.f) I Piani Regolatori dei tre Comuni hanno fatto proprie le acquisizioni del dibattito culturale degli anni '70. Anche se in maniera scoordinata fra loro, i tre P.R.G. tutelano già oggi da un punto di vista urbanistico il «bene» Torbiera.

Il Piano della Riserva e le relative N.T. di A. si pongono due obiettivi prioritari:

a) uniformare la disciplina relativa alla Riserva nel suo insieme, con l'individuazione di norme specifiche per ogni zona individuata (A, B, C) da inserire coordinatamente da parte dei tre Comuni nei singoli strumenti urbanistici;

b) perimetrare una zona esterna alla Riserva (denominata Ep, di protezione comunale) in grado di risolvere il problema delle aree di margine, intese come aree-filtro su cui scaricare la pressione dell'interesse suscitato dall'entrata in funzione della R.N.

Questa zona, che si pone come area omogenea a livello, per così dire, «intercomunale» (prima occasione di disciplina che si ponga a scala superiore a quella comunale) vuole anche rappresentare un modesto, elementare, campo di sperimentazione del tentativo di articolare (in misura non strettamente vincolistica) una disciplina urbanistica che mira a «risarcire» i territori vincolati; cioè, nel proporre usi più ampi delle aree e degli edifici (in un rispetto del preesistente che evita di dichiararne l'intangibilità) tende ad utilizzare la R.N. come occasione, sia pure molto parziale, di crescita economica e di affermazione della compatibilità di funzioni umane e valori naturalistici.

## 2) Il censimento del degrado ambientale e dell'inquinamento - il restauro dell'ambiente

*Degrado ambientale:* Le analisi preliminari del territorio (di tipo urbanistico ed ambientale) hanno consentito al Piano della R.N. di individuare e censire i riporti di terreno ed i riempimenti, valutando quali siano recuperabili ad un uso compatibile con la R.N. (aree di sosta veicolare, di accesso organizzato, ecc.) e quanti da abolire, ripristinando lo stato originario dei luoghi o provvedendo ad opere di «reinserimento» nell'ambiente.

Lo stesso discorso vale per le strade sterrate interne, adibite a transito degli autoveicoli (non più tollerabili nell'ambito della Riserva e regolamentate nelle zone di rispetto ai fini dell'accesso ai fondi agricoli), nonché per recinzioni metalliche, cimiteri di automobili, muri sbrecciati, ecc. ecc. (sia interni ai perimetri che esterni, ma in «vista diretta» dalla R.N.).

Le N.T. di A. e la tavola di Piano Generale individua, volta a volta, gli interventi necessari al ripristino ambientale stabilendo le priorità del caso.

Viene stabilita la chiusura di tutte le strade sterrate alla percorribilità veicolare, individuando puntualmente quelle a servizio dell'attività agricola e dell'eventuale residenza annessa. Per quanto riguarda gli edifici ed i manufatti che contribuiscono al degrado complessivo (sia pure a titolo diverso) il Piano della Riserva prevede:

— deposito gas-propano in Comune di Iseo: con la consegna avvenuta all'A.S.M. di Brescia dell'impianto e con la prevista metanizzazione della rete il recupero dell'area (interessata da manufatti e serbatoi) è ipotizzato nell'arco temporale di un biennio;

— allevamento avicolo a Provaglio d'Iseo: considerato che l'impianto è abusivo, inquinante, responsabile di grave alterazione dell'ambiente se ne prevede lo smaltimento integrale entro due anni dall'approvazione del Piano della R.N.;

*Inquinamento:* Il P.G. e le N.T. di A. prevedono, prioritariamente, la deviazione degli scarichi industriali ed artigianali che si immettono attualmente nel torrente «Ri», in modo da rendere accettabile l'immissione nelle Torbiere senza procedere a disinquinamento di dubbia efficacia (se non condotti a elevati livelli qualitativi che è difficile ipotizzare in questo caso). Stesso discorso vale per il tronco di fognatura di Provaglio che si immette in Torbiera: l'alternativa è fra impianto di depurazione ad alto livello di prestazione o deviazione della fognatura stessa (fino a raccordarsi, in località Sassabanek con il collettore del Sebino bresciano).

Il problema di proteggere alcuni punti del perimetro della R.N. dal rumore del traffico automobilistico (Statale n. 510 e Provinciale Iseo-Rovato) è affrontato con la proposta di opportune piantumazioni di essenze locali: ad esempio, *Populus alba* e *nigra* (pioppi), *Alnus glutinosa* (ontano) che servono anche come barriera per evitare l'abbagliamento notturno degli animali in Torbiera.

Per quanto riguarda il problema dei concimi e dei fertilizzanti (che le acque meteoriche trasportano dalle aree coltivate e che comunque affluiscono in Torbiera) il P.G. della Riserva rimanda ad uno studio di settore agronomico che individui qualità e quantità dei prodotti compatibili con la tutela ambientale e naturalistica.

## 3) Utilizzo didattico e culturale della R.N.

Dai vari studi di settore condotti è emerso chiaramente che il valore della Riserva è, in senso strettamente naturalistico, molto elevato. Oltre che ad una rilevante funzione di tipo scientifico essa può prestarsi correttamente ad una funzione divulgativo-didattica di base (visite guidate, scolastiche, ecc.).

Essa può, inoltre, offrirsi come occasione generale di accostamento alla natura ed alle culture locali (si pensi al tempo libero in funzione dei beni culturali locali, che vanno dai centri storici dei tre Comuni al Monastero di Provaglio — come «edificio» e come «nucleo insediativo» — al Baluardo — come «insediamento agricolo» — alle Chiese di Cremignane e della Madonna del Corno, ecc. ma anche, per altri versi, al lago, alle cerchie moreniche, ai massi erratici, ecc.).

L'utilizzazione culturale locale pone grossi problemi di compatibilità con la Riserva e la sua tutela da «degenerazioni» consumistiche della fruizione collettiva delle aree naturali (la cosiddetta «outdoor recreation»).

Ma anche accettare la «chiusura» sistematica della R.N. appare un'operazione deprecabile e culturalmente arretrata, in quanto dà per accertato che l'uso di un bene debba coincidere con il suo degrado.

Il Piano Generale individua tre livelli di intervento:

— disinquinamento

— restauro ambientale

— reintroduzione graduale di alcuni usi «antropici» della R.N. (perché oggi questi usi — seppure espletati un po' rozzamente e senza ordine — ci sono già) da condurre secondo modi più omogenei e rispettosi dei valori naturalistici.

Con il vantaggio che, data la situazione complessiva-

mente non drammatica delle Torbiere, si può operare contemporaneamente ai tre livelli.

Ecco che, allora, il P.G. della Riserva rappresenta innanzitutto le cose da fare, mentre tramite le N.T. di Attuazione individua alcuni modi e tempi per farle.

La suddivisione in zone A, B e C (aventi valore naturalistico in successione decrescente, dalla A come riserva naturale alla B e C che sono tali da ammettere usi «antropici» in varia misura, quali accessi pedonali, aree di sosta veicolare ecc.) ha valore di sanzione, di affermazione del «bene» da tutelare.

La delimitazione del valore naturalistico ed ambientale consente di procedere alle operazioni successive, che la tavola delle priorità cerca, in modo logico, di organizzare ed integrare, e che sono:

— la chiusura degli accessi veicolari ormai inutili e, soprattutto in zone A e B, dannosi;

— la realizzazione dei primi interventi di restauro e ripristino ambientale (zone A), soprattutto per le colmate delle vasche e l'eliminazione di manufatti;

— realizzazione dei due percorsi pedonali ipotizzati dal Piano in rapporto alle caratteristiche naturali presenti (zone A, vasche d'acqua, Monastero, ecc.) e visti in funzione della visita individuale o guidata di gruppo, intesa come apertura agli usi antropici del territorio tutelato;

— interventi di disinquinamento (idrico nel Comune di Provaglio d'Iseo) ed acustico-atmosferico previa alberatura lungo la Tangenziale di Iseo (che acquista anche valore paesaggistico di ordine generale);

— regolamentazione degli ingressi pedonali, individuati come «porte» di accesso alla Riserva opportunamente segnalate. Il P.G. ne individua uno per Comune, localizzati con funzioni diverse e complementari:

— quello di Provaglio, esterno alla Riserva, ma strettamente integrato al Monastero (che è stato appositamente inserito nell'area di rispetto).

In esso si debbono insediare, nel tempo, la sede del C. di Gestione e le attività di documentazione - promozione didattica proprie di un organismo naturalistico volto all'animazione culturale generale.

Il rapporto con il Comune di Provaglio d'Iseo è fondamentale, perché l'ipotesi di lavoro — impegnativa ma inderogabile, nel far collimare la conservazione naturale con la valorizzazione delle testimonianze storico-architettoniche — possa approdare ad esiti concreti in periodi di tempo accettabili;

— quelli di Cortefranca ed Iseo, che rivestono valore locale, di accesso alla R.N. da parte delle popolazioni locali.

Il C. di G., in sede di elaborazione del P.G. ha condiviso la proposta di assumere un atteggiamento estremamente cauto circa l'introduzione di usi antropici nell'ambito della R.N.: oltre alla visita secondo i due percorsi pedonali individuati, il P. Generale propone l'esercizio della pesca dilettantistica solo nelle vasche derivanti dall'escavazione dell'argilla (e chiaramente individuate nella tavola di zonizzazione) e consente la visita in barca a remi solo in funzione scientifica e didattica (e relativamente solo ad alcuni ambiti individuati nella zonizzazione).

La localizzazione in un territorio densamente urbanizzato, a distanza massima di un'ora di viaggio da quasi tutte le città lombarde, la domanda di natura largamente insoddisfatta, la presenza estiva di alcune correnti turistiche sul lago d'Iseo consigliano di rendere poco appetibile l'accesso alla Riserva, limitandone la fruizione iniziale ad alcune attività molto semplici.

Non casualmente il P.G. si è preoccupato di ampliare

in alcuni punti la fascia di rispetto già delimitata; soprattutto ha coinvolto le aree Ep (di protezione comunale) rispondendo alla sollecitazione che tali aree a margine debbano essere intese come zone-filtro su cui scaricare gran parte della pressione antropica suscitata dall'interesse per la Riserva e dai fenomeni indotti a brevè periodo. In definitiva il P.G. ipotizza di procedere per successive approssimazioni degli obiettivi, garantendosi possibilità di verifica (se del caso con arresto dei processi) chiamando a sostegno dell'operazione i Comuni, coinvolti con una normativa specifica che vuole annullare, in modo elementare ma chiaro, la frattura che può esistere fra ambiente tutelato ed ambiente della vita quotidiana, tra «dentro» la Riserva e «fuori», in una sorta di anacronistica divisione dei territori e degli ambiti di intervento.

Le N.T. di attuazione, allegata alla Tavola fondamentale del P.G., tentano di tradurre, nel modo più concreto e chiaro possibile, le indicazioni, i progetti, le cautele, individuate ed elencate durante gli studi di settore, gli incontri interdisciplinari, la sintesi finale.

In particolar modo si è operato in maniera che:

— ogni zona (A, B, C) venisse definita in modo specifico, dotata di obiettivi prioritari, fornita di tempi di attuazione prestabiliti;

— per alcuni problemi si individuassero due livelli di approfondimento ed elaborazione dei problemi:

— quello generale, sintetico, di impostazione del quadro di riferimento (con i vincoli, le opzioni, le libertà possibili) valido per tutti i settori di intervento;

— quello particolare, che rimanda a studi specifici (di esecutività delle scelte generali), a piani settoriali in grado di tenere alto il livello di intervento e qualificazione della Riserva (il P.G. ne prevede uno per i problemi di utilizzazione dei fertilizzanti nelle aree agricole della Riserva).

Per concludere, vale la pena di citare le tre condizioni che si debbono congiuntamente verificare affinché un'area protetta possa funzionare appieno: la presenza di una «Autorità», preposta alla gestione, sufficientemente competente, tecnicamente e politicamente autorevole; la disponibilità di un «Piano» di assetto, chiaro ed adeguato; la praticabilità di un «Regolamento» completo degli usi compatibili del suolo.

La Riserva Naturale delle Torbiere Sebina appare, oggi, completamente «attrezzata» per svolgere il suo compito istituzionale.

Le superfici definitive, conclusa la redazione del P.G., risultano essere le seguenti:

Sup. Riserva + Rispetto	(238.390)	
(vedi delibera C.R. n. 1846 del 19 dicembre 1984)	(94.190)	
		ha 332.580
Sup. in ampliamento (proposte dal P.G. della R.N.)		
in zona «C»	(3.519)	
in zona «B»	(22.794)	
		ha 26.313
		ha 358.893
Zona «Ep» di protezione comunale		ha 131.892
Totale generale		ha 490.785

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**  
(Normativa)

**SOMMARIO****Generalità**

- Art. 0.1 - Piano Generale della Riserva Naturale
- Art. 0.2 - Vincolistica generale e limiti alle attività antropiche
- Art. 0.3 - Verifica della Zonizzazione di Piano
- Art. 0.4 - Gestione della pompa idrovora
- Art. 0.5 - Ricerca scientifica
- Art. 0.6 - Visite didattiche
- Art. 0.7 - Sanzioni amministrative

**Zone territoriali**

- Art. 1.0 - *Zona A Riserva Naturale*
- Art. 1.1 - Divieti
- Art. 1.2 - Opere ed attività ammesse e prescritte
- Art. 1.3 - Percorsi pedonali e pratica del «birdwatching»
- Art. 1.4 - Chiusura di strade esistenti
- Art. 1.5 - Recupero colmate e restauro ambientale
- Art. 1.6 - Taglio degli strati erbacei
- Art. 1.7 - Ripristino ambientale
- Art. 1.8 - Ripristino alberature di perimetro
- Art. 1.9 - Acquisizione di aree
- Art. 1.10 - Priorità e tempi di esecuzione
- Art. 2.0 - *Zona B Riserva parziale*
- Art. 2.1 - Divieti
- Art. 2.2 - Opere ammesse e prescritte
- Art. 2.3 - Chiusura di strade esistenti
- Art. 2.4 - Percorsi ed ingressi pedonali
- Art. 2.5 - Inquinamento idrico
- Art. 2.6 - Recupero colmate e restauro ambientale
- Art. 2.7 - Edifici esistenti
- Art. 2.8 - Allevamenti avicoli - cessazione attività esistente
- Art. 2.9 - Interventi sulla vegetazione
- Art. 2.10 - Pesca dilettantistica
- Art. 2.11 - Visite in barca
- Art. 2.12 - Acquisizione di aree
- Art. 2.13 - Sub-zona B 1: vasche derivate dall'escavazione dell'argilla
- Art. 2.14 - Priorità e tempi di esecuzione
- Art. 3.0 - *Zona C di protezione interna*
- Art. 3.1 - Divieti
- Art. 3.2 - Opere ammesse
- Art. 3.3 - Opere prescritte
- Art. 3.4 - Visita della Riserva in barca a remi
- Art. 3.5 - Nuove aree annesse
- Art. 3.6 - Disciplina nuove aree annesse
- Art. 3.7 - Acquisizione di aree
- Art. 3.8 - Chiusura di strade esistenti
- Art. 3.9 - Edifici esistenti
- Art. 3.10 - Attività florovivaistica
- Art. 3.11 - Interventi sulla vegetazione
- Art. 3.12 - Priorità e tempi di esecuzione
- Art. 4.0 - *Zona Ep di protezione comunale*
- Art. 4.1 - Costruzioni esistenti a carattere agricolo
- Art. 4.2 - Aree libere degli edifici agricoli
- Art. 4.3 - Edifici esistenti a destinazione residenziale urbana e produttiva, non agricola
- Art. 4.4 - Obbligo di parere da parte del Consorzio di Gestione della R.N.
- Art. 4.5 - Allevamenti avicoli
- Art. 4.6 - Escavazione argilla
- Art. 4.7 - Opere di tutela ambientale
- Art. 4.8 - Uso di fertilizzanti ed antiparassitari
- Art. 4.9 - Indicazioni su attività esterne incompatibili
- Art. 4.10 - Norma transitoria

**GENERALITÀ****Art. 0.1**

(Piano generale della riserva naturale)

Il Piano Generale (P.G.) della Riserva Naturale delle Torbiere Sebine (R.T.S.) individua nell'ambito del territorio vincolato e delle aree limitrofe (di pertinenza comunale) le «zone territoriali» cui è assegnabile un determinato (ed omogeneo) grado di naturalità dell'ambiente.

Ogni zona è assoggettata ad una disciplina specifica — di divieti, di attività consentite, di interventi di ripristino — applicata a tutte le aree ricadenti nella zona medesima.

La Riserva Naturale di interesse regionale «Torbiere del Sebino», istituita ai sensi dell'art. 37 della L.R. 86/83 sul territorio dei Comuni di Cortefranca, Iseo, Provaglio d'Iseo in Provincia di Brescia, ha le seguenti finalità:

a) tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche della torbiera;

b) assicurare, nello spirito della Convenzione di Ramsar, l'ambiente idoneo alla sosta ed alla nidificazione dell'avifauna;

c) disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici e didattico-ricreativi.

Le attività produttive già esercitate in Riserva vengono dichiarate:

— *congruenti*:

di massima, alle finalità: e attività agricole;

— *potenzialmente incongruenti*:

le attività artigianali, turistiche ed insediativo-residenziale;

— *incongruenti*:

le attività di cava, estrattive, industriali in genere.

Il P.G. individua ambiti e limiti generali agli usi antropici della Riserva.

Per il problema specifico dell'uso di fertilizzanti nelle aree agricole situate all'interno della Riserva si rimanda ad un Piano di settore agronomico, teso ad individuare quantità e qualità di fitofarmaci, fertilizzanti e concimi in genere, utilizzabili nel perseguimento della compatibilità tra conduzione-reddività agricola dei fondi e salvaguardia dell'ambiente naturale.

Il Piano di settore approvato dalla Giunta Regionale assume valore di variante automatica quando sia in contrasto con le indicazioni del Piano Generale.

Le zone territoriali individuate all'interno della R.T.S. sono:

Zona A: riserva naturale

Zona B: riserva parziale

Zona C: di protezione interna

Zona Ep: ambito di protezione comunale.

**Art. 0.2**

(Vincolistica generale e limiti alle attività antropiche)

Nelle zone A e B individuate dal Piano Generale della Riserva (P.G.), vista la disciplina regionale relativa alle Riserve Naturali (Legge Reg. n. 86/83 artt. 11, 12, 13, 14 e 15) e la deliberazione del Consiglio Regionale del 19 dicembre 1984, n. III/1846) è vietato:

1) realizzare nuovi edifici nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione senza alterazione di volume se non per la

creazione o l'ammodernamento degli impianti igienici o di servizio delle abitazioni;

2) realizzare nuovi insediamenti produttivi anche di carattere zootecnico o ampliare quelli esistenti;

3) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal Piano in funzione delle finalità della Riserva e direttamente eseguito dall'Ente gestore o dallo stesso autorizzato;

4) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare od operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;

5) coltivare cave, torbiere od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;

6) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal Piano e direttamente eseguito dall'Ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato;

7) impiantare pioppeti artificiali od altre colture arboree a rapido accrescimento;

8) effettuare interventi di bonifica idraulica della zona umida;

9) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal Piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'Ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzate;

10) effettuare tagli di piante arboree isolate od inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzate dall'Ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

11) costruire recinzioni, se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona e preventivamente autorizzate dall'Ente gestore;

12) distribuire, danneggiare, catturare od uccidere animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatte salve le attività consentite, la ricerca scientifica e gli interventi a carattere igienico-sanitario, eseguiti direttamente dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati;

13) esercitare la caccia;

14) introdurre cani;

15) introdurre specie animali o vegetali estranee;

16) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, effettuare il campeggio;

17) costituire discariche di rifiuti ovvero depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;

18) transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola;

19) accedere alle aree di maggior interesse naturalistico (zona A) e scientifico individuate dal Piano, non autorizzati dall'Ente gestore;

20) accedere e navigare nella fascia di canneto a lago, nonché navigare nella fascia prospettante il canneto per una profondità di 100 metri fatta eccezione per i mezzi di servizio;

21) esercitare la navigazione a motore;

22) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura e/o altre deroghe ai divieti, se non autorizzati dall'Ente gestore;

23) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal Piano che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della Riserva.

Nelle zone C individuate dal P.G. sono vietate le opere, gli interventi e le attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 del precedente paragrafo.

#### Art. 0.3

##### (Verifica della zonizzazione di Piano)

Il Consorzio di Gestione della R.N. procede, con cadenza quinquennale, ad una valutazione complessiva dello stato di fatto della R.N. e alla verifica dei confini delle zone omogenee indicate dal Piano Generale della Riserva (P.G.).

È prevista l'opportunità di modificare tali delimitazioni, in funzione dell'evolversi della generale condizione naturalistica della Riserva od a seguito di fenomeni non individuabili o prevedibili in sede di prima zonizzazione. Tale atto è, a tutti gli effetti, da considerare variante alla zonizzazione e pertanto soggetto all'approvazione degli organi regionali competenti.

I risultati della verifica, positiva o negativa, vengono comunicati agli organi competenti di tutela e di controllo della Riserva.

#### Art. 0.4

##### (Gestione della pompa idrovora)

Ribadito che le esigenze di conservazione naturalistica sono prevalenti rispetto ai problemi di utilizzo delle Torbiere come serbatoio a scopo irriguo, il C. di G. della Riserva propone all'Ente gestore della pompa idrovora un progetto di utilizzo teso a garantire l'assoluta stabilità del livello delle acque (massimamente nel periodo inizio febbraio-fine giugno) intesa come condizione inderogabile di salvaguardia delle varie espressioni di vita, floristiche e faunistiche, rilevate nelle Torbiere Sebina.

Nel progetto di utilizzo viene garantita al consorzio della Riserva l'accessibilità alla strumentazione di controllo del livello delle acque e di pompaggio.

#### Art. 0.5

##### (Ricerca scientifica)

Il C. di G. della Riserva promuove la ricerca scientifica all'interno del territorio tutelato.

Con regolamento apposito vengono normati:

1) la documentazione della rilevanza scientifica oggettiva delle richieste;

2) i permessi di accesso alle zone di maggiore rilevanza naturalistica (zona A) e le autorizzazioni a compiere specifiche operazioni di rilievo, indagine, verifica di ipotesi;

3) la pubblicizzazione dei risultati in accordo con le finalità didattiche della Riserva.

In particolare, il ricercatore è tenuto a presentare un documento-programma che contiene: gli obiettivi della ricerca, i risultati attesi, la metodologia di indagine e l'indicazione delle attività che verranno svolte sul campo, le precauzioni adottate per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente naturale, l'elenco e la qualifica delle persone eventualmente coinvolte.

Le ricerche che non prevedono danneggiamenti, asportazione e modifica di materiale e non prevedono interferenze con i fenomeni, naturali sono sempre ammesse.

I risultati della ricerca devono sempre essere comunicati alla Direzione della Riserva.

La Direzione della Riserva può utilizzare a fini didattici il materiale pubblicato con il solo obbligo di citazione della fonte e dell'autore.

La Direzione della Riserva istituisce una Commissione

Consultiva Permanente composta da tre esperti rispettivamente in botanica, ornitologia, idrobiologia che ha come compiti:

- esprimere pareri in merito alle richieste di svolgere ricerca scientifica;
- promuovere ricerche affidandone lo svolgimento ad altri ricercatori, o ai ricercatori facenti parte della Commissione suggerendo eventuali criteri atti ad eliminare sovrapposizioni ai temi di calendario.

Art. 0.6  
(Visite didattiche)

Le visite sono consentite al pubblico per la durata dell'intero anno, tutti i giorni, tranne il lunedì od altro giorno stabilito dall'Ente Gestore in funzione delle necessità di manutenzione della Riserva.

I gruppi di visitatori in numero uguale o superiore a sei (6) componenti sono tenuti a prenotare la visita presso la Direzione della R.N. e devono essere accompagnati da personale abilitato dal direttore della Riserva stessa. I gruppi di visitatori in numero inferiore a sei (6) che desiderano essere accompagnati sono tenuti a prenotarsi in tempo utile per organizzare il servizio.

Il mancato rispetto delle norme che regolano la R.N. comporta l'allontanamento immediato dalla Riserva oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge Regionale 30 novembre 1983, n. 86 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Nel caso delle visite in barca (art. 2.11) il numero di cui sopra è diminuito da sei a tre (3) persone.

Art. 0.7  
(Sanzioni amministrative)

Il mancato rispetto della normativa vigente all'interno della R.N. comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Legge Regionale n. 86 del 30 novembre 1983, con particolare riferimento agli artt. nn. 26, 27, 28, 29, 30, 31 del titolo III.

ZONE TERRITORIALI

Le norme di cui al titolo 0), Generalità, valgono per le aree interne alla Riserva ed alla fascia di rispetto (zone A, B, C). Nell'ambito delle singole zone, individuate dal Piano Generale vigono norme specifiche, che si integrano a quelle generali.

Art. 1.0  
(Zona A - Riserva Naturale)

Individua le aree di grande pregio naturalistico, per la compresenza di rilevanti valori avifaunistici e floristico-vegetazionali collocati in un contesto di ambiente umido.

La presenza dell'uomo, controllata direttamente dal Consorzio di Gestione, è consentita solo saltuariamente nell'ambito di operazioni di conservazione e manutenzione dei caratteri dell'ambiente, di controllo della loro evoluzione, nonché nell'ambito della ricerca scientifica e dell'interesse naturalistico, così come precisato al punto 0.5 del titolo precedente.

Nella zona A non è ammessa alcuna variazione culturale.

Le attuali coltivazioni possono essere sostituite con vegetazione naturale.

Art. 1.1  
(Divieti)

All'interno della zona A valgono i seguenti divieti, generali e specifici:

**A**

quelli elencati all'art. 0.2 delle presenti Norme di Attuazione, vincolistica generale e limiti alle attività antropiche, e precisamente:

1) realizzare nuovi edifici nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione senza alterazione di volume se non per la creazione o l'ammodernamento degli impianti igienici o di servizio delle abitazioni;

2) realizzare nuovi insediamenti produttivi anche di carattere zootecnico o ampliare quelli esistenti;

3) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal Piano in funzione delle finalità della Riserva e direttamente eseguito dall'Ente gestore o dallo stesso autorizzato;

4) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare od operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;

5) coltivare cave, torbiere od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;

6) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal Piano e direttamente eseguito dall'Ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato;

7) impiantare pioppeti artificiali od altre colture arboree a rapido accrescimento;

8) effettuare interventi di bonifica idraulica della zona umida;

9) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal Piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'Ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzate;

10) effettuare tagli di piante arboree isolate od inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzate dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

11) costruire recinzioni, se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona e preventivamente autorizzate dall'Ente gestore;

12) distribuire, danneggiare, catturare od uccidere animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatte salve le attività consentite, la ricerca scientifica e gli interventi a carattere igienico-sanitario, eseguiti direttamente dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati;

13) esercitare la caccia;

14) introdurre cani;

15) introdurre specie animali o vegetali estranee;

16) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, effettuare il campeggio;

17) costituire discariche di rifiuti ovvero depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;

18) transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola;

19) accedere alle aree di maggior interesse naturalistico (zona A) e scientifico individuate dal Piano, non autorizzati dall'Ente gestore;

20) accedere e navigare nella fascia di canneto a lago, nonché navigare nella fascia prospettante il canneto per una profondità di 100 metri fatta eccezione per i mezzi di servizio;

21) esercitare la navigazione a motore;

22) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura e/o altre deroghe ai divieti, se non autorizzati dall'Ente gestore;

23) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal Piano che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della Riserva.

## B

inoltre è vietato:

1) esercitare la pesca in qualsiasi forma;

2) variare le colture esistenti; mentre è consentito sostituire quelle attuali (incompatibili con la R.N.) con vegetazione naturale;

3) la presenza dell'uomo nell'ambito delle aree di zona A. Tale presenza è consentita saltuariamente, dal Consorzio di Gestione, nell'ambito di operazioni di conservazione e manutenzione dei caratteri dell'ambiente, nonché di controllo della loro evoluzione, nonché nell'ambito della ricerca scientifica e naturalistica così come precisato all'art. 0.5 del titolo precedente.

### Art. 1.2

(Opere ed attività ammesse e prescritte)

Nell'ambito della zona A sono ammesse:

a) la realizzazione di percorsi pedonali di transito opportunamente schermati, e la pratica del «birdwatching» (art. 1.3);

b) le operazioni di chiusura delle strade esistenti (art. 1.4);

c) il recupero delle colmate ed il restauro ambientale in genere (artt. 1.5; 1.7);

d) il taglio degli strati erbacei (art. 1.6) e del canneto;

e) il ripristino delle alberature di perimetro (art. 1.8).

### Art. 1.3

(Percorsi pedonali e pratica del «birdwatching»)

In fregio ai confini della zona delimitata dal P.G. sono ammessi i percorsi pedonali di transito verso le altre zone della Riserva e secondo i tracciati indicati dall'atto di assegnamento.

Lungo tali percorsi è possibile realizzare:

a) barriere verticali (ripari in canne, dune o simili) idonee a proteggere l'avifauna dalla vista e dal rumore derivante dal transito pedonale consentito. Le barriere possono essere provviste di «aperture» mobili per l'osservazione della fauna;

b) copertura di parti di percorsi pedonali suddetti (nei tratti di attraversamento della zona A) per attenuare l'effetto di disturbo visivo ed acustico generato dalla presenza dell'uomo;

c) installare una o due torrette di osservazioni dell'avifauna (e dell'ambiente umido nella sua totalità) di altezza non superiore a m 5,00 dal suolo (birdwatching).

Le opere di cui ai punti a), b), c) sono progettate in veste «mimetica» con uso di materiali locali, dimensionate ed eseguite direttamente dal C. di G. (Consorzio di Gestione), tramite un settore tecnico appositamente costituito per le operazioni di ripristino e tutela dell'assetto fisico del territorio protetto.

Nell'ambito della Lametta è consentita la visita guidata in barca a remi, solo in funzione scientifico-didattica, secondo le modalità di cui agli artt. 0.5 e 2.11).

Per i percorsi pedonali in aree confinanti con le zone B vedasi l'art. 2.4).

### Art. 1.4

(Chiusura di strade esistenti)

Considerata l'assoluta non congruenza fra traffico carrabile e finalità della Riserva, l'accesso motorizzato alle aree protette è così regolamentato:

a) è vietato in assoluto per le strade sterrate indicate

nel P.G. con il simbolo ] individuato volta a volta dalle seguenti coordinate:

233-208; 235-210; 245-199; 251-177; 222-150.

L'accesso carrabile è ostacolato non con la semplice apposizione di un divieto ma con apprestamenti in terra, siepi e/o piantumazioni di essenze locali.

Le sedi stradali attualmente sterrate che vengono chiuse al traffico veicolare, possono essere dissodate a cura e spesa del C. di G. e successivamente inerbite per ripristinare le condizioni ambientali originarie.

### Art. 1.5

(Recupero colmate e restauro ambientale)

All'interno delle zone A è prescritto il recupero delle vasche sottoposte a colmate di materiali (detriti, macerie edili, terra in genere) mediante escavazione dello strato superficiale — cm 50-100 — con mezzi meccanici e successivo trasporto del materiale di scavo in aree esterne alla Riserva.

Le aree da assoggettare prioritariamente, ma non esclusivamente, alle operazioni sopradette sono le seguenti:

a) deposito serbatoi ex Comergas: 245-193;

b) in adiacenza alla tangenziale Iseo: 232-208; 250-182;

c) sottopasso Provaglio d'Iseo: 225-150;

d) adiacenza fabbrica Supersolaio: 213-218.

Eseguito lo scavo ed il trasporto del materiale di risulta il Consorzio procede al ripristino delle condizioni ambientali precedenti la colmata mediante diverse operazioni, anche tra loro incrociate:

A) riporto di materiale torboso in sostituzione dei detriti asportati ed abbandono dello stesso alla sua evoluzione naturale;

B) ripiantumazione di alberature con essenze locali quali pioppi bianchi e/o neri, ontano nero, ecc. (vedasi art. 2.9).

### Art. 1.6

(Taglio degli strati erbacei)

Nelle praterie igrofile è consentito il taglio degli strati erbacei avente per obiettivo la conservazione ed il mantenimento dello stato attuale dei luoghi.

Per quanto attiene al canneto sono consentite le operazioni di pulizia e di sfalcio, condotte direttamente dal Consorzio di Gestione o da addetti delegati dall'ente medesimo.

Di norma è vietato bruciare il canneto.

Le operazioni di sfalcio sono ammesse a seguito di parere espresso dal C. di Gestione, con cadenze temporali (generalmente biennali) vincolanti e con rotazione delle aree interessate.

### Art. 1.7

(Ripristino ambientale)

Unitamente alla tutela delle risorse naturalistiche il P.G. prevede operazioni di restauro ambientale che, nell'ambito della zona A, assumono valore prioritario e significativo «paradigmatico» di un corretto intervento dell'uomo sul territorio.

Pertanto, il Consorzio di Gestione provvede (direttamente od indirettamente tramite accordo con i proprietari):

- a) alla rimozione di oggetti o manufatti deturpanti (cartellonistica, recinzioni abusive, baracche, ecc.);
- b) alla ricostruzione di muri sbrecciati, al ripristino della vegetazione manomessa, alla ricostruzione dell'aspetto originario (non degradato) dei luoghi;
- c) alle operazioni di pulizia del canneto a lago in tutta la zona della Lametta, da condursi direttamente da parte del C. di Gestione.

#### Art. 1.8

(Ripristino alberature di perimetro)

Il P.G. individua nei bordi della Riserva interessati dalla viabilità provinciale e statale (SS 510; strada Pr. n. XI Iseo-Rovato; Tangenziale di raccordo tra le due strade citate) i punti maggiormente vulnerabili, e vulnerati, dell'intero perimetro.

L'azzonamento del P.G. prevede una piantumazione estesa di ontano nero (lungo il lato meridionale della Tangenziale di Iseo), e di altre essenze indigene delle Torbiere (lungo i lati orientali ed occidentali della Riserva) con funzioni di barriera acustica e visiva, e secondo finalità paesaggistiche.

Alla piantumazione può affiancarsi, in zone limitate, una protezione (costituita da siepi, cespugli, arbusti locali) volta ad impedire intrusioni di animali estranei alla Riserva od accessi di visitatori in zone più facilmente aggredibili dall'esterno.

Le operazioni suddette sono condotte direttamente dal Consorzio di Gestione, nell'ulteriore rispetto delle norme di cui all'art. 2.9 zona B, «Interventi sulla vegetazione».

#### Art. 1.9

(Acquisizione di aree)

In fase di realizzazione delle indicazioni del P.G. il C. di G. si garantisce l'uso finalizzato di aree o il diritto di transito lungo i tracciati dei percorsi secondo due modalità diverse:

- acquisendo i tracciati e le aree interessate tramite esproprio o trattativa «bonaria»;
- trattando con i proprietari forme di locazione o di indennizzo per i diritti d'uso e di transito suddetti;

#### Art. 1.10

(Priorità e tempi di esecuzione)

Le operazioni di recupero delle colmate, di chiusura degli accessi veicolari esistenti e di pulitura del canneto in Lametta nell'ambito delle zone A sono dichiarate urgenti, da eseguire entro il termine massimo di due anni dalla data di approvazione regionale del P.G. della Riserva.

#### Art. 2.0

(Zona B - Riserva parziale)

Individua le aree di pregio naturalistico minore (rispetto alle zone A). I valori avifaunistici e floristico-vegetazionali sono distribuiti con alcune soluzioni di continuità che permettono di ipotizzare la presenza umana in funzione didattica (visite scolastiche) e della promozione culturale del tempo libero locale.

#### Art. 2.1

(Divieti)

All'interno della zona B valgono i seguenti divieti, generali e specifici:

1) realizzare nuovi edifici nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione senza alterazione di volume se non per la creazione o l'ammodernamento degli impianti igienici o di servizio delle abitazioni;

2) realizzare nuovi insediamenti produttivi anche di carattere zootecnico o ampliare quelli esistenti;

3) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal Piano in funzione delle finalità della Riserva e direttamente eseguito dall'Ente gestore o dallo stesso autorizzato;

4) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare od operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;

5) coltivare cave, torbiere od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;

6) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal Piano e direttamente eseguito dall'Ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato;

7) impiantare pioppeti artificiali od altre colture arboree a rapido accrescimento;

8) effettuare interventi di bonifica idraulica della zona umida;

9) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal Piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'Ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzate;

10) effettuare tagli di piante arboree isolate od inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzate dall'Ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

11) costruire recinzioni, se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona e preventivamente autorizzate dall'Ente gestore;

12) distribuire, danneggiare, catturare od uccidere animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatte salve le attività consentite, la ricerca scientifica e gli interventi a carattere igienico-sanitario, eseguiti direttamente dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati;

13) esercitare la caccia;

14) introdurre cani;

15) introdurre specie animali o vegetali estranee;

16) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, effettuare il campeggio;

17) costituire discariche di rifiuti ovvero depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;

18) transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola;

19) accedere alle aree di maggior interesse naturalistico (zona A) e scientifico individuate dal Piano, non autorizzati dall'Ente gestore;

20) accedere e navigare nella fascia di canneto a lago, nonché navigare nella fascia prospiciente il canneto per una profondità di 100 metri fatta eccezione per i mezzi di servizio;

21) esercitare la navigazione a motore;

22) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura e/o altre deroghe ai divieti, se non autorizzati dall'Ente gestore;

23) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal Piano che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della Riserva.

Inoltre:

a) è vietata qualsiasi forma di navigazione al di fuori delle aree consentite ed indicate nella tavola della zonizzazione (tavola C);

b) è vietata la pesca al di fuori delle aree espressamente destinate a tale attività ed individuate nella tavola della zonizzazione (tavola C);

c) di norma è vietato il prelievo di acque dalle vasche a scopo irriguo;

d) non è ammessa alcuna variazione delle colture fatte salve le normali rotazioni agricole esistenti all'atto dell'approvazione regionale del P.G. della Riserva;

e) non è ammesso il cambiamento di destinazione d'uso degli edifici agricoli esistenti;

f) sono vietati nuovi impianti di avicoltura, di qualsiasi genere e dimensione.

#### Art. 2.2

(Opere ammesse e prescritte)

In tale zona sono ammessi interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dello stato dei luoghi, eseguiti direttamente o preventivamente autorizzati dal C. di G., nonché interventi di ripristino dello stato originario dell'ambiente naturale.

In particolare sono ammesse:

a) la chiusura di strade esistenti (art. 2.3);

b) la realizzazione di percorsi pedonali interni (art. 2.4) e degli accessi alla Riserva Naturale;

c) interventi di disinquinamento idrico delle acque (art. 2.5);

d) interventi di recupero delle colmate e di restauro ambientale (art. 2.6);

e) la parziale variazione di destinazione d'uso degli edifici (art. 2.7).

#### Art. 2.3

(Chiusura di strade esistenti)

Nella zona B l'accesso motorizzato alle aree protette è così regolamentato:

a) è vietato per le strade sterrate indicate nel P.G. con il simbolo  individuato volta a volta dalle seguenti

coordinate:

192-125; 169-140; 175-155;

b) è consentito l'accesso carrale ai residenti, nonché agli automezzi atti alla lavorazione dei terreni agricoli per le strade sterrate indicate nel P.G. con il simbolo

 individuato volta a volta dalle coordinate:

238-138.

L'accesso carrale è ostacolato non con la semplice apposizione di un divieto ma con apprestamenti in terra, siepi e/o piantumazioni di essenza locali.

Le sedi stradali attualmente sterrate che vengono chiuse al traffico veicolare, possono essere dissodate a cura e spesa del C. di G. ed eventualmente inerbite per ripristinare le condizioni ambientali originarie.

#### Art. 2.4

(Percorsi ed ingressi pedonali)

Il P.G. individua due percorsi pedonali fondamentali (uno settentrionale ed uno meridionale) che lambiscono ed attraversano zone A e B con qualche penetrazione in profondità. Premesso che i tracciati indicati nella tavola 1/4000 sono, a meno di modeste correzioni, vincolanti, la realizzazione dei percorsi pedonali si articola nei seguenti punti:

a) allora ricalchino sedi carrali sterrate è previsto il ripristino dell'ambiente con possibile dissodamento ed inerbimento successivo;

b) è ammessa la possibilità di realizzare, con materiali locali, eventuali protezioni da cadute in acqua (parapetti, corrimani) e manufatti di attraversamento di modeste zone d'acqua (passerelle in legno ecc.);

c) lungo ogni percorso si possono individuare due punti di sosta, localizzati in funzione della lunghezza dei percorsi e del pregio ambientale delle aree limitrofe.

Il Piano della Riserva prevede la formazione di tre ingressi pedonali, intesi come piccole «porte» di accesso all'ambiente naturalistico tutelato, e ne individua l'ubicazione. Ciascun ingresso sarà corredato da:

a) segnaletica adeguata, di tipo didattico, con pianta della R.N., percorsi pedonali, vincoli ed attività non consentite;

b) cestini rifiuti, una o due panche coperte di sosta;

c) apprestamenti per impedire accessi motorizzati di qualunque genere.

#### Art. 2.5

(Inquinamento idrico)

Il C. di G. in accordo con il Comune di Provaglio d'Iseo, provvede al parziale disinquinamento delle Torbiere intervenendo sui due affluenti fognari maggiormente responsabili dell'alterazione del corpo idrico della R.N.; precisamente si provvede:

a) alla deviazione degli scarichi — di origine prevalentemente artigianale ed industriale — che attualmente affluiscono nel torrente denominato «Ri», in modo che l'immissione in Torbiera (necessaria per l'alimentazione delle vasche) avvenga in condizioni di elevata integrità idrica;

b) alla deviazione dello scarico fognario sito tra il Monastero e l'allevamento avicolo esistente (coordinate 235-136).

Il C. di G. provvede a vietare ed impedire la balneazione nelle vasche meridionali della R.N. (derivate dall'escavazione dell'argilla) causa l'elevato grado di inquinamento biologico (scarichi fognari residenziali) in atto.

#### Art. 2.6

(Recupero colmate e restauro ambientale)

All'interno della zona B è prescritto il recupero delle vasche sottoposte a colmate di materiali inerti mediante escavazione superficiale e successivo trasporto in aree esterne alla Riserva (vedi art. 1.5).

Le aree che necessitano delle operazioni sopradette sono principalmente, ma non esclusivamente, le seguenti:

a) in prossimità dell'allevamento avicolo di Provaglio Iseo, coordinate 230-140;

b) in prossimità delle vasche d'argilla di Cortefranca, coordinate 188-136; 193-133;

c) nei pressi della cascina Segaboli, coordinate 179-165.

Eseguito lo scavo ed il trasporto del materiale di risul-

ta il Consorzio procede al ripristino delle condizioni ambientali precedenti la colmata mediante:

A) riporto di materiale torboso in sostituzione dei detriti asportati ed abbandono dello stesso alla sua evoluzione naturale;

B) ripiantumazione di alberature con essenze locali pioppi bianchi e/o neri, ontano nero, ecc. (vedasi art. 2.9).

Il C. di G. valuta, in sede di programmazione annuale degli interventi, il livello di ripristino ambientale da perseguire nell'ambito delle vasche derivate dall'escavazione dell'argilla nella parte sud-ovest della Torbiera.

#### Art. 2.7 (Edifici esistenti)

Ad integrazione delle norme già previste nell'art. 0.2 «Vincolistica generale» è prescritta la conservazione delle destinazioni d'uso agricole esistenti (residenza ed attrezzature) all'atto dell'adozione del P.G.

È altresì ammessa la variazione di destinazione d'uso degli edifici senza aumenti di volume in funzione degli usi ricreativi della Riserva (ristoro, sosta temporanea, ecc.) fino ad un massimo del 25% della superficie complessiva, così come definita dal D.M. 10 maggio 1977 «Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici».

Gli aumenti di volume sono consentiti «una tantum» solo in funzione dell'ottenimento di servizi igienici e limitatamente alla loro consistenza volumetrica reale.

#### Art. 2.8 (Allevamenti avicoli - Cessazione attività esistente)

Sono vietati nuovi impianti di avicoltura.

Per l'impianto esistente sul territorio di Provaglio di Iseo (coordinate 235-136), integralmente abusivo agli effetti urbanistico-edilizi, che svolge attività produttiva di elevato potere inquinante e di grave degrado ambientale, è prescritta la cessazione di ogni attività con smantellamento dei manufatti relativi.

Il C. di G., in ottemperanza all'obbligo di vigilanza di cui alla Deliberazione Consiliare n. III/1846 del 19 dicembre 1984, e nell'arco di tempo di tre anni dalla data di approvazione del P.G. della Riserva, provvede al ripristino dello stato naturale dei luoghi.

#### Art. 2.9 (Interventi sulla vegetazione)

All'interno della zona B è ammesso il taglio delle alberature (pioppi e platani), che si rendesse necessario per problemi di stabilità, con l'obbligo di sostituzione immediata mediante esemplari di essenza uguale o, comunque, locale.

Tali operazioni, come pure il ripristino ed il potenziamento di alberature tipiche lungo le sponde dei canali e delle vasche, sono ammesse previa autorizzazione del C. di G.

Tutti gli interventi sulla vegetazione sono da condurre nel rispetto dell'elenco sottoriportato di essenze legnose, a vita perenne, rinvenibili nell'ambito della R.N.

Esse sono:

*Salix alba L.*  
*Salix caprea L.*  
*Salix cinerea L.*  
*Populus nigra L.*  
*Alnus glutinosa L.*  
*Ulmus minor Miller L.*  
*Platanus hybrida Brot*  
*Rubus ulmifolius Schott*  
*Frangula alnus Miller*

*Cornus sanguinea L.*  
*Viburnum opulus L.*  
*Sambucus nigra L.*  
*Clematis vitalba L.*

La verifica dell'appartenenza alle specie locali, od autoctone, di un singolo individuo, viene condotta confrontando l'elenco allegato alle presenti N.T. di A. e contenuto nello studio «Aspetti floristico-vegetazionali» condotto a cura del prof. C. Andreis nella fase delle indagini preliminari alla stesura del P.G. della Riserva. Per il taglio degli strati erbacei vale quanto espresso all'art. 1.6 della zona A.

#### Art. 2.10 (Pesca dilettantistica)

Nell'ambito della Riserva è ammessa l'attività della pesca dilettantistica; specificatamente solo nelle aree evidenziate dalla Zonizzazione del P.G. con il simbolo

grafico  nella parte sud-ovest del perimetro della R.N.

In queste aree non possono essere autorizzate riserve private di pesca.

La «pesca dilettantistica» è da intendersi ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 26 maggio 1982 n. 25 e sue successive modificazioni ed integrazioni, comma 2 a) (canna-lenza) esercitata con licenza di tipo «B».

È vietata la pesca subacquea esercitata in qualsiasi forma.

Sono vietate tutte le altre forme di pesca o di attività peschere di cui all'art. 42 della Legge succitata.

Relativamente alle specie ed ai periodi di tempo in cui esercitare l'attività peschiera valgono le disposizioni di cui all'art. 15 della L.R. n. 25 del 26 maggio 1982.

Per quanto riguarda le misure minime del pescato ed i limiti di cattura vale quanto espresso all'art. 24 della L.R. del 26 maggio 1982 n. 25.

#### Art. 2.11 (Visite in barca)

L'accesso e la navigazione negli specchi d'acqua (a qualunque zona appartenga nell'ambito della Riserva) sono di norma vietati.

Il C. di G. si riserva la facoltà di ammettere la visita guidata di alcuni specchi d'acqua con barche a remi, (messi a disposizione dall'Ente gestore) avente per obiettivo la ricerca scientifica o la documentazione didattica.

I luoghi in cui tale esercizio può essere svolto, devono fare riferimento a quanto individuato dal P.G. nella zonizzazione che ne consente l'esplicazione solamente in aree limitate e contrassegnate dal simbolo grafico



o in quelle ove è ammessa la pesca dilettantistica (art. precedente).

In tali aree la visita in barca non è ammessa nei mesi di luglio ed agosto.

Solo motivi di rilevante interesse scientifico possono portare ad una deroga relativamente alle altre aree A e B di grande interesse naturalistico, ove potranno essere rilasciati solo permessi specifici a studiosi, tramite compilazioni di calendari visita con prenotazione, ecc. predisposti dall'Ente gestore della Riserva e nel rispetto dell'art. 0.5.

(Vedasi art. 0.6 Visite didattiche.)

Art. 2.12  
(Acquisizione di aree)

In fase di realizzazione delle indicazioni del P.G., il C. di G. si garantisce l'uso finalizzato di aree o il diritto di transito lungo i tracciati dei percorsi secondo due modalità diverse:

- acquisendo i tracciati e le aree interessate tramite esproprio o trattativa «bonaria»;
- trattando con i proprietari forme di locazione o di indennizzo per i diritti d'uso e di transito suddetti;
- pattuendo indennizzi per i danni economici derivanti dalla proibizione di determinate attività produttive (variazione delle colture, ecc.).

Art. 2.13

(Sub-Zona B1: Vasche derivate dall'escavazione dell'argilla)

In questa sub-zona sono inserite le vasche ricadenti nei territori dei Comuni di Cortefranca e di Provaglio, prodotte dall'escavazione dell'argilla praticata nei decenni precedenti l'istituzione della R.N.

Considerato il carattere marcatamente artificiale della loro origine risultano prive di valori naturalistici specifici, e rivestono semplicemente interesse ambientale, peraltro ben integrato al contesto immediato.

In esse sono ammessi gli usi e le attività della pesca dilettantistica e della visita in barca a remi.

Valgono, inoltre, le prescrizioni dell'art. 2.5 in merito all'inquinamento idrico ed al divieto di balneazione.

Art. 2.14  
(Priorità e tempi di esecuzione)

Le operazioni di chiusura delle strade esistenti, di aprontamento dei percorsi pedonali interni e di cessazione dell'attività avicola in territorio del Comune di Provaglio d'Iseo assumono valore prioritario nella zona B e sono da eseguire entro il termine massimo di tre anni dalla data di approvazione del P.G.

Art. 3.0  
(Zona C - Di protezione interna)

Le aree ricadenti nella zona fanno parte, generalmente, della fascia di rispetto della Riserva e sono interessate, in misura preponderante, da utilizzazioni agricole del suolo (colture di mais e di frumento, vigneti, ecc.).

Art. 3.1  
(Divieti)

Nella zona C valgono i seguenti divieti, generali e specifici:

a) sono vietate le opere, gli interventi e le attività di cui ai punti della deliberazione del Consiglio Regionale del 19 dicembre 1984 n. III/1846: nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, riportate all'art. 0.2) della Vincolistica generale e limiti alle attività antropiche e precisamente:

1) realizzare nuovi edifici nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione senza alterazione di volume se non per la creazione o l'ammodernamento degli impianti igienici o di servizio delle abitazioni;

2) realizzare nuovi insediamenti produttivi anche di carattere zootecnico o ampliare quelli esistenti;

3) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal Piano in funzione delle finalità della Riserva e direttamente eseguito dall'Ente gestore o dallo stesso autorizzato;

4) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare od operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;

5) coltivare cave, torbiere od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;

7) impiantare pioppeti artificiali od altre colture arboree a rapido accrescimento;

8) effettuare interventi di bonifica idraulica della zona umida;

9) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal Piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzate;

10) effettuare tagli di piante arboree isolate od inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzate dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

11) costruire recinzioni, se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona e preventivamente autorizzate dall'ente gestore;

12) distribuire, danneggiare, catturare od uccidere animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatte salve le attività consentite, la ricerca scientifica e gli interventi a carattere igienico-sanitario, eseguiti direttamente dall'Ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati;

13) esercitare la caccia;

14) introdurre cani;

15) introdurre specie animali o vegetali estranee;

16) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, effettuare il campeggio;

17) costituire discariche di rifiuti ovvero depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;

18) transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola;

21) esercitare la navigazione a motore;

22) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura e/o altre deroghe ai divieti, se non autorizzati dall'Ente gestore;

23) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della Riserva.

Sono vietati nuovi impianti di avicoltura ed allevamenti intensivi in genere.

Art. 3.2  
(Opere ammesse)

In zona C sono ammesse le seguenti opere od attività:

— realizzazione di percorsi pedonali secondo le disposizioni dell'art. 2.4 delle presenti norme;

— gli interventi sulla vegetazione di cui all'art. 2.9;

— la conduzione agricola del fondo, secondo le normali regole di rotazione ed avvicendamento delle colture;

— l'attività florovivaistica esistente in località «Segaboli», alle condizioni di cui all'art. 3.10.

Il C. di G., in attesa del Piano di settore agronomico che precisi i termini del problema, vigila affinché, nella conduzione dei fondi, si faccia un uso oculato di prodotti come fertilizzanti ed antiparassitari, utilizzandone le

quantità assolutamente necessarie e le qualità meno dannose all'ambiente naturale.

Art. 3.3  
(Opere prescritte)

In questa zona sono prescritte le seguenti opere (che hanno valore prioritario ma non esclusivo):

- chiusura di strade carrabili esistenti, secondo le modalità a) e b) previste dall'art. 1.4 delle norme presenti e precisamente:

1) 224-159; 173-177

2) 237-119; 222-105; 166-169

- recupero delle colmate e restauro ambientale secondo i termini espressi dall'art. 1.5. In particolare assumono valore di obbligatorietà le operazioni di:

1) rimozione della recinzione in fregio alla statale n. 510 individuata con le coordinate 245-170 nonché il restauro delle aree adiacenti (inerbimenti) ecc.;

2) ripristino murature di confine stradale sbrecciate o parzialmente demolite, in fregio alla Statale n. 510 in località «Fontanino» (coordinate 226-154) in via Colomba per tutto il percorso fino alla strada Provinciale n. XII Iseo-Rovato;

3) ripulitura, eliminazione immondizie e depositi di materiali inerti lungo la Statale n. 510 (coordinate 226-154 ed aree limitrofe).

Art. 3.4  
(Visita della riserva in barca a remi)

Il P.G. prevede la possibilità di effettuare la visita in barca ad alcune vasche ricadenti nella zona B, pertanto nella zona C non sono ammesse visite in barca, né l'esercizio della pesca dilettantistica.

Art. 3.5  
(Nuove aree annesse)

Il P.G. della Riserva prevede l'annessione di alcune aree, attualmente esterne, alla fascia di rispetto già individuata.

Trattasi di:

1) vasca derivata dall'escavazione dell'argilla in Comune di Provaglio d'Iseo (coordinate 188-120);

2) vasca come sopra (coordinate 170-121);

3) insieme di vasche derivate dall'escavazione dell'argilla in Comune di Cortefranca (coordinate 165-155);

4) fascia di rispetto profonda 100 metri dalla costa (canneto) del Lago Sebino (d'Iseo) (coordinate del punto mediano 170-235);

5) area comprendente l'insediamento storico-architettonico detto Monastero di Provaglio d'Iseo (coordinate 241-127);

6) aree in fregio alla Statale n. 510 tra Provaglio ed Iseo, in stato di grave degrado ambientale (coordinate del punto mediano 227-154);

7) area in fregio alla tangenziale di Iseo (coordinate 235-211).

Art. 3.6  
(Disciplina nuove aree annesse)

Le nuove aree annesse sono così regolamentate:

1) le nuove vasche annesse sono soggette alle norme proprie della zona B e zona C (in cui, singolarmente, ricadono);

2) la fascia di rispetto a lago è soggetta a divieto di navigazione a motore. Il C. di G. provvede alla segnalazione del divieto e del vincolo generale di area di rispetto della Riserva, nonché all'installazione di reti (di altri apprestamenti) in grado di impedire l'accesso da lago alla Lametta;

3) per quanto riguarda il Monastero di Provaglio è ammesso il risanamento e restauro conservativo delle strutture edilizie, senza aumento di volume. È ammesso il cambiamento di destinazione degli edifici (o di parti di essi) in funzione del ristoro, del tempo libero locale, dell'accesso organizzato, della visita alla Riserva, dell'eventuale sede del C. di G.

Le aree di sosta veicolare, al fine di tutelare l'intorno del Monastero, devono essere reperite in zone limitrofe, non strettamente a ridosso dell'attuale nucleo architettonico;

4) le aree in fregio alla Statale n. 510 sono soggette ad interventi di restauro ambientale (rifacimento muri in pietra, rimozione depositi materiali inerti, ripiantumazione di essenze locali, ecc.) secondo quanto espresso agli artt. 1.5, 2.6.

Art. 3.7  
(Acquisizione di aree)

In fase di realizzazione delle indicazioni del P.G. il C. di G. si garantisce l'uso finalizzato di aree o il diritto di transito lungo i tracciati dei percorsi secondo due modalità diverse:

— acquisendo i tracciati e le aree interessate tramite esproprio o trattativa bonaria;

— trattando con i proprietari forme di locazione o di indennizzo per i diritti d'uso e di transito suddetti.

Art. 3.8  
(Chiusura di strade esistenti)

Nella zona C l'accesso motorizzato alle aree protette è consentito solo ai residenti, nonché agli automezzi atti alla lavorazione dei terreni agricoli per le strade sterrate

indicate nel P.G. con il simbolo  individuando volta a volta dalle seguenti coordinate: 213-138; 212-145; 209-151; 208-158; 208-165; 201-189; 208-203; 218-218.

Il divieto è segnalato con apposita indicazione.

Art. 3.9  
(Edifici esistenti)

Ad integrazione delle norme già previste nell'art. 0.2 Vincolistica generale, è prescritta la conservazione delle destinazioni d'uso agricole esistenti (residenza ed attrezzature) all'atto dell'adozione del P.G.

È altresì ammessa la variazione di destinazione d'uso degli edifici senza aumenti di volume in funzione degli usi ricreativi della Riserva (ristoro, sosta temporanea, ecc.) fino ad un massimo del 25% della superficie complessiva, così come definita dal D.M. 10 maggio 1977 «Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici».

Gli aumenti di volume sono consentiti «una tantum» solo in funzione dell'ottenimento di servizi igienici e limitatamente alla loro consistenza volumetrica reale.

Art. 3.10  
(Attività florovivaistica)

Nell'ambito della Riserva Naturale è ammessa la prosecuzione dell'attività florovivaistica esistente in località «Segaboli» (per la parte interessata dal perimetro della R.N. medesima).

L'ammissibilità ha validità quinquennale rinnovabile ed è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) non siano coltivate specie erbacee esotiche, sia acquatiche che idrofile;
  - b) sia disposta una schermatura a verde con essenze arboree ed arbustive tipiche della zona (vedi art. 3.11 ed elenco allegato delle specie autoctone);
  - c) sia verificato l'avvenuto adeguamento alle prescrizioni suddette entro un anno dall'approvazione del presente Piano Generale e relative N.T. di A.
- La verifica è condotta direttamente dal Consorzio di Gestione;
- d) il mancato rispetto delle condizioni e/o dei tempi prescritti comporta la revoca dell'ammissibilità.

**Art. 3.11**  
(Interventi sulla vegetazione)

All'interno della zona B è ammesso il taglio delle alberature (pioppi e platani), che si rendesse necessario per problemi di stabilità, con l'obbligo di sostituzione immediata mediante esemplari di essenza uguale o, comunque, locale.

Tali operazioni, come pure il ripristino ed il potenziamento di alberature tipiche lungo le sponde dei canali e delle vasche, sono ammesse previa autorizzazione del C. di G.

Tutti gli interventi sulla vegetazione sono da condurre nel rispetto dell'elenco sottoriportato di essenze legnose, a vita perenne, rinvenibili nell'ambito della R.N.

Esse sono:

*Salix alba L.*  
*Salix caprea L.*  
*Salix cinerea L.*  
*Populus nigra L.*  
*Alnus glutinosa L.*  
*Ulmus minor Miller*  
*Platanus hybrida Brot*  
*Rubus ulmifolius Schott*  
*Frangula alnus Miller*  
*Cornus sanguinea L.*  
*Viburnum opulus L.*  
*Sambucus nigra L.*  
*Clematis vitalba L.*

La verifica dell'appartenenza alle specie locali, od autoctone, di un singolo individuo, viene condotta confrontando l'elenco allegato alle presenti N.T. di A. e contenuto nello studio «Aspetti floristico-vegetazionali» condotto a cura del prof. C. Andreis nella fase delle indagini preliminari alla stesura del P.G. della Riserva.

**Art. 3.12**  
(Priorità e tempi di esecuzione)

Le operazioni di ripristino ambientale e di approntamento degli ingressi pedonali alla Riserva risultano opere prioritarie nell'ambito della zona C e sono da eseguire entro il termine massimo di tre anni dalla data di approvazione del P.G.

**AREE DI ZONA Ep DI PROTEZIONE COMUNALE**

Esse costituiscono l'elemento di raccordo tra l'ambito tutelato della Riserva ed i più vasti territori dei Comuni interessati: una cerniera, sottoposta a controllo comunale in cui l'Ente Gestore della Riserva può esprimere pareri consultivi in merito all'attività edilizia ed urbanistica regolate autonomamente dalle singole Amministrazioni Comunali.

**Art. 4.0**  
(Zona Ep di protezione comunale)

In questa zona ricadono le aree immediatamente esterne alla Riserva Naturale ed alla fascia di rispetto, ma largamente integrate all'insieme naturalistico e paesaggistico tutelato.

In essa, oltre alle norme di zona, vale l'obbligo, riguardante espressamente i Comuni, di una particolare vigilanza circa la tutela ambientale e paesaggistica tramite una normativa specifica di rispetto dei caratteri dell'ambiente naturale ed agricolo, nonché di progettazione attenta al rapporto preesistenze-nuovi interventi, da inserire negli strumenti urbanistici vigenti o di nuova formazione.

**Art. 4.1**  
(Costruzioni esistenti a carattere agricolo)

È ammesso, «una tantum», l'ampliamento degli edifici a carattere agricolo esistenti, secondo i seguenti criteri:

— per gli edifici a destinazione esclusivamente residenziale od esclusivamente agricolo-produttiva valgono le norme di cui all'art. 2.7 relativamente alla necessità di servizi igienici ed al cambiamento di destinazione d'uso;

— per gli edifici a destinazione mista, produttivo-agricola e residenziale, connessa alle attività di conduzione del fondo (con ambedue le destinazioni comprensenti) è previsto:

— parti residenziali:

aumento in volumi, «una tantum», del 25% dei volumi preesistenti da eseguire in aderenza agli stessi, nel rispetto dell'impianto tipologico originario e con l'uso di materiali locali;

— parti produttive agricole:

aumento in volumi, «una tantum», del 10% delle strutture preesistenti da eseguire in aderenza alle stesse nel rispetto dell'impianto tipologico originario e con l'uso di materiali locali.

Per gli edifici a destinazione mista è ammesso il cambiamento di destinazione d'uso di parti degli edifici fino ad un massimo 50% della Su. (superficie complessiva di cui al D.M. 10 maggio 1977 «Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici») al fine di garantire lo svolgimento di attività connesse alla situazione ambientale ed alla realtà produttiva locale (agriturismo nelle varie forme, attività di ristoro organizzato, ecc.).

**Art. 4.2**  
(Aree libere degli edifici agricoli)

Le aree libere degli edifici di cui all'art. 4.1 possono essere organizzate per ospitare attività di sosta all'aperto, con apprestamenti mobili e con parti fisse commisurate nei materiali e nelle dimensioni alla situazione ambientale.

**Art. 4.3**  
(Edifici esistenti a destinazione residenziale urbana e produttiva, non agricola)

Nell'ambito della zona sussistono edifici produttivi, di carattere non agricolo (fornaci, produzione di manufatti edili, ecc.) da considerare non congruenti con le finalità naturalistiche e paesaggistiche dell'area protetta.

Nell'assumere le Norme di Attuazione del P.G. della Riserva, i singoli Comuni adottano, relativamente alla zona Ep, specifici provvedimenti normativi che prevedano nel tempo lo spostamento di tali attività in altri ambiti del territorio anche attraverso l'introduzione di nuove destinazioni d'uso degli immobili, che siano maggiormente compatibili con la Riserva e con la funzione

di «cerniera» che il Piano Generale assegna alle zone Ep (attività ricettive, commerciali in genere, di servizio al territorio ed agli abitanti).

Nel caso particolare vedasi l'abitato di Iseo in cui parte dello sviluppo residenziale e turistico è orientato marcatamente verso sud e sud-ovest, cioè proprio nella direzione del confine nord della Riserva.

Gli edifici residenziali urbani non agricoli, esistenti o previsti dai P.R.G. vigenti, sono considerati compatibili con le finalità descritte: pertanto vengono confermati e regolamentati solo in rapporto all'art. 4.0.

#### Art. 4.4

(Obbligo di parere da parte del consorzio di gestione della R.N.)

I Comuni interessati, all'atto di rilasciare qualsiasi atto amministrativo di concessione, autorizzazione, nulla osta o simili, devono:

— sentire il C. di G. della Riserva che, entro trenta giorni dalla ricezione, dà parere vincolante per le opere ricadenti nell'ambito della Riserva stessa e della fascia di rispetto;

— sentire il C. di G. che nello stesso periodo di tempo dà parere consultivo per le opere ricadenti in zona Ep, di protezione Comunale.

#### Art. 4.5

(Allevamenti avicoli)

Sono vietati gli allevamenti avicoli intensivi a scala industriale.

#### Art. 4.6

(Escavazione argilla)

Nell'ambito di tutta la zona Ep è vietata l'escavazione dell'argilla, anche nel caso di impegno al ripristino della situazione ambientale precedente, considerato che a cm 50-100 di profondità dal piano campagna attuale, sono rinvenibili reperti preistorici di vario genere (litici, fittili, ecc.).

#### Art. 4.7

(Opere di tutela ambientale)

Premesso il valore ambientale generale dei luoghi (aree semi-naturali, di connubio natura-presenza umana) gli interventi di modificazione sono da condurre secondo modalità proprie di un ambito protetto; precisamente:

1) per la vegetazione, e/o taglio delle alberature si rimanda all'art. 2.9 solo la parte riferibile alla zona Ep;

2) per il ripristino ambientale all'art. 1.7 (solo per la parte relativa alla zona Ep, come la rimozione di oggetti e manufatti, ricostruzione di muri sbrecciati, eliminazione depositi di materiali inerti, ecc.).

#### Art. 4.8

(Uso di fertilizzanti ed antiparassitari)

In attesa del Piano di settore agronomico i Comuni vigilano affinché gli agricoltori facciano uso oculato di prodotti come fertilizzanti ed antiparassitari, utilizzando le quantità minime e le qualità meno dannose all'ambiente naturale.

#### Art. 4.9

(Indicazioni su attività esterne incompatibili)

La presente normativa individua due gruppi di attività incompatibili con la R.N.; precisamente:

a) l'attività del Quagliodromo, ai margini della tangenziale sud di Iseo, per l'azione di grave inquinamento

acustico svolta nei confronti soprattutto dell'avifauna ospitata dalla R.N.;

b) le attività produttive del Supersolaio sito in Comune di Iseo nei loro riflessi paesistico-ambientali.

Il C. di Gestione si fa interprete presso le Amministrazioni competenti delle esigenze di tutela ambientale proprie dell'ambito della Riserva Naturale e del suo immediato contesto.

#### Art. 4.10

(Norma transitoria)

I Comuni provvedono, con l'approvazione del P.G. della R.N., a comunicare ai proprietari l'obbligo di ottemperare, entro due anni dalla comunicazione scritta, alle norme della zona Ep che direttamente li riguardano.

— • —

Allegato

### ASPETTI FLORISTICO-VEGETAZIONALI - ELENCO SPECIE AUTOCTONE

#### ELENCO FLORISTICO

##### Isoetaceae

*Isoetes* cfr. *lacustris* o *setacea*

##### Equisetaceae

*Equisetum arvense* L.  
*Equisetum telmateja* Ehr.  
*Equisetum palustre* L.  
*Equisetum hyemale* L.

##### Ophyoglossaceae

*Ophyoglossum vulgatum* L.

##### Thelypteridaceae

*Thelypteris palustris* Schott.

##### Athyriaceae

*Athyrium filix-foemina* (L.) Roth.

##### Salicaceae

*Salix alba* L.  
*Salix caprea* L.  
*Salix cinerea* L.  
*Populus* spp.  
*Populus nigra* L.

##### Betulaceae

*Alnus glutinosa* (L.) Gaertner

##### Ulmaceae

*Ulmus minor* Miller

##### Cannabaceae

*Humulus lupulus* L.

##### Urticaceae

*Urtica dioica* L.

##### Aristolochiaceae

*Aristolochia clematitis* L.

##### Polygonaceae

*Polygonum amphibium* L.  
*Polygonum aviculare* L.  
*Polygonum hydropiper* L.  
*Polygonum amphibium* L. var. *terrestre* Leys.  
*Polygonum amphibium* L. var. *acquaticum* Leys.  
*Polygonum lapathifolium* L.

*Polygonum mite* Schrank  
*Polygonum persicaria* L.  
*Bilderdykia dumetorum* (L.) Dumort.  
*Rumex acetosa* L.  
*Rumex* cfr. *obtusifolius* L.  
*Rumex acetosella* L.  
*Rumex crispus* L.

**Chenopodiaceae**

*Chenopodium album* L.  
*Amaranthus retroflexus* L.

**Phytolaccaceae**

*Phytolacca decandra* L.

**Caryophyllaceae**

*Stellaria media* (L.) Vill.  
*Silene gallica* L.  
*Cerastium glutinosum* Fr.?  
*Cerastium glomeratum* Thuill.  
*Cerastium fontanum* Baumg.  
*Myosoton aquaticum* (L.) Moench.  
*Lychnis flos-cuculi* L.  
*Lychnis alba* Mill.

**Nymphaeaceae**

*Nymphaea alba* L.  
*Nuphar lutea* (L.) Sibth. & SM.

**Ceratophyllaceae**

*Ceratophyllum demersum* L.

**Ranunculaceae**

*Caltha palustris* L.  
*Anemone nemorosa* L.  
*Clematis vitalba* L.  
*Ranunculus acris* L.  
*Ranunculus ficaria* L.  
*Ranunculus flammula* L.  
*Ranunculus lingua* L.  
*Ranunculus repens* L.  
*Ranunculus arvensis* L.  
*Ranunculus sardous* Crantz.  
*Ranunculus reptans* L.  
*Ranunculus sceleratus* L.  
*Thalictrum flavum* L.

**Papaveraceae**

*Fumaria officinalis* L.

**Cruciferae**

*Rorippa amphibia* (L.) Besser  
*Rorippa islandica* (Oeder) Barb.  
*Rorippa amphibia* (L.) Bess. var. *indivisa* (D.C.)  
*Draba verna* L.  
*Nasturtium officinale* R. BR.  
*Cardamine hirsuta* L.  
*Caspella bursa-pastoris* (L.) Medicus  
*Lepidium virginicum* L.  
*Diplotaxis muralis* D.C.

**Platanaceae**

*Platanus hybrida* Brot

**Rosaceae**

*Rubus ulmifolius* Schott  
*Potentilla erecta* (L.) Rauschel  
*Potentilla reptans* L.  
*Agrimonia eupatoria* L.

**Leguminosae**

*Galega officinalis* L.  
*Amorpha fruticosa* L.  
*Vicia cracca* L.

*Vicia sativa* L.  
*Ononis spinosa* L.  
*Lathyrus pratensis* L.  
*Melilotus alba* Medicus  
*Medicago sativa* L.  
*Medicago lupulina* L.  
*Trifolium pratense* L.  
*Trifolium fragiferum* L.  
*Trifolium hybridum* L.  
*Trifolium repens* L.  
*Trifolium* cfr. *patens* Schreb.  
*Lotus tenuis* Waldst. & Kit ex Willd  
*Lotus corniculatus* L. ssp. *tenuifolius*  
*Lotus uliginosus* Schkuhr

**Oxalidaceae**

*Oxalis corniculata* L.

**Linaceae**

*Linum catharticum* L.

**Euphorbiaceae**

*Euphorbia cyparissias* L.  
*Euphorbia helioscopia* L.  
*Euphorbia platyphylla* L.

**Rhamnaceae**

*Frangula alnus* Miller

**Guttiferae**

*Hypericum perforatum* L.  
*Hypericum tetrapterum* Fries

**Violaceae**

*Viola tricolor* L.

**Lythraceae**

*Lythrum salicaria* L.

**Hippuridaceae**

*Hippuris vulgaris* L.

**Onagraceae**

*Jussiaea repens* L.  
*Ludwigia palustris* (L.) Elliot  
*Epilobium hirsutum* L.  
*Epilobium parviflorum* Schreber  
*Epilobium* cfr. *tetragonum* L.

**Haloragaceae**

*Myriophyllum spicatum* L.  
*Myriophyllum verticillatum* L.

**Elatinaceae**

*Elatine hexandra* D.C.

**Cornaceae**

*Cornus sanguinea* L.

**Umbelliferae**

*Pimpinella major* (L.) Hudson  
*Berula erecta* (Hudson) Couville  
*Oenanthe aquatica* (L.) Poir.  
*Apium nodiflorum* (L.) Lag.  
*Pastinaca sativa* L.  
*Daucus carota* L.

**Primulaceae**

*Anagallis arvensis* L.  
*Hottonia palustris* L.  
*Lysimachia nummularia* L.  
*Lysimachia vulgaris* L.

**Menyanthaceae***Menyanthes trifoliata* L.**Asclepiadaceae***Vincetoxicum hirundinaria* Medicus**Rubiaceae**

*Sherardia arvensis* L.  
*Galium mollugo* L.  
*Galium palustre* L.  
*Galium verum* L.  
*Cruciata laevipes* Opiz

**Convolvulaceae**

*Calystegia sepium* (L.) R.Br.  
*Convolvulus arvensis* L.

**Boraginaceae**

*Myosotis palustris* L. var. *strigulosa* Rchb.  
*Myosotis scorpioides* L.

**Verbenaceae***Verbena officinalis* L.**Callitrichaceae***Callitriche* cfr. *stagnalis* Scop.**Labiatae**

*Ajuga reptans* L.  
*Teucrium scordium* L.  
*Scutellaria galericulata* L.  
*Stachys palustris* L.  
*Glechoma hederacea* L.  
*Prunella vulgaris* L.  
*Lycopus europaeus* L.  
*Mentha aquatica* L.

**Solanaceae**

*Solanum dulcamara* L.  
*Mentha rotundifolia* Huds.  
*Mentha longifolia* (L.) Huds.  
*Mentha pulgium* L.

**Scrophulariaceae**

*Gratiola officinalis* L.  
*Verbascum thapsus* L.  
*Scrophularia nodosa* L.  
*Veronica persica* Poiret  
*Veronica chamaedrys* L.  
*Veronica anagallis-aquatica* L.  
*Veronica beccabunga* L.  
*Rhinanthus alectorolophus* (Scop.) Pollich

**Lentibulariaceae***Utricularia vulgaris* L.**Plantaginaceae**

*Plantago lanceolata* L.  
*Plantago major* L.

**Caprifoliaceae**

*Viburnum opulus* L.  
*Sambucus ebulus* L.  
*Sambucus nigra* L.

**Valerianaceae**

*Valeriana dioica* L.  
*Valeriana officinalis* L.

**Dipsacaceae**

*Succisa pratensis* Moench  
*Knautia arvensis* (L.) Coulter

**Asteraceae**

*Eupatorium cannabinum* L.  
*Solidago gigantea* Aiton  
*Bellis perennis* L.  
*Aster novi-belgii* L.  
*Erigeron ramosus* Britt.  
*Arctium lappa* L.  
*Conyza canadensis* (L.) Cronquist  
*Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh  
*Bidens frondosa* L.  
*Bidens tripartita* L.  
*Achillea* gr. *millefolium* L.  
*Achillea roseo-alba* Ehrend  
*Chrysanthemum leucanthemum* L.  
*Artemisia camphorata* Will. Ch.  
*Artemisia absinthium* (L.) Ch.  
*Artemisia vulgaris* L.  
*Tussilago farfara* L.  
*Senecio vulgaris* L.  
*Senecio jacobaea* L. *aquaticus* Hudson  
*Senecio paludosus*  
*Gnaphalium luteo-album* L.  
*Cirsium arvense* (L.) Scop.  
*Cirsium palustre* (L.) Scop.  
*Centaurea jacea* (Schrank) Greml  
*Taraxacum officinale* Weber ssp. *palustre* Becherer  
*Taraxacum officinale* Weber  
*Taraxacum* cfr. *palustre* (Lyons) Symons  
*Sonchus arvensis* L.  
*Sonchus* cfr. *asper* (L.) Hill  
*Lactuca serriola* L.  
*Lactuca saligna* L. var. *virgata* Tausch.

**Alismataceae**

*Sagittaria sagittifolia* L.  
*Alisma plantago* (L.) Michal.

**Hydrocharitaceae**

*Lagarosiphon major* Moss.  
*Elodea canadensis* Nichx  
*Elodea densa* Caspary  
*Vallisneria spiralis* L.  
*Butomus umbellatus* L.

**Potamogetonaceae**

*Potamogeton crispus* L.  
*Potamogeton lucens* L.  
*Potamogeton natans* L.  
*Potamogeton acutifolius* Link  
*Potamogeton perfoliatus* L.

**Zannicheliaceae***Zannichelia palustris* L.**Najadaceae**

*Najas marina* L.  
*Najas minor* All.

**Liliaceae**

*Ornithogalum umbellatum* L.  
*Allium angulosum* L. var. *acutangulum* Schrad.  
*Allium vineale* L.

**Iridaceae***Iris pseudacorus* L.**Juncaceae**

*Juncus lamprocarpus* Ehrh (= *J. articulatus* L.)  
*Juncus bufonius* L.  
*Juncus compressus* Jacq.  
*Juncus conglomeratus* L.  
*Juncus effusus* L.  
*Juncus acutiflorus* Fhrh  
*Juncus inflexus* L.

*Juncus subnodulosus* Schrank  
*Juncus tenuis* Willd.  
*Luzula campestris* (L.) D.C.

**Gramineae**

*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.  
*Echinochloa crus-galli* (L.) Beauv.  
*Panicum capillare* L.  
*Setaria glauca* (L.) Beauv.  
*Typhoides arundinacea* (L.) Moench.  
*Anthoxanthum odoratum* L.  
*Phleum pratense* L.  
*Alopecurus geniculatus* L.  
*Alopecurus myosuroides* Huds.  
*Agrostis canina* L.  
*Agrostis gigantea* Roth  
*Agrostis alba* L.  
*Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steudel  
*Holcus lanatus* L.  
*Molinia coerulea* (L.) Moench.  
*Poa palustris* L.  
*Dactylis glomerata* L.  
*Poa annua* L.  
*Poa pratensis* L.  
*Poa trivialis* L.  
*Briza media* L.  
*Glyceria plicata* (Fies) Fries  
*Glyceria fluitans* R. Br.  
*Glyceria spectabilis* Mert et Koch (= *G. maxima* Holm)  
*Festuca arundinacea* Schreber  
*Festuca elatior* L. *Mateusi* (Huds.)  
*Festuca pratensis* Hudson  
*Lolium multiflorum* Lam.  
*Lolium perenne* L.  
*Bromus sterilis* L.  
*Agropyrum caninum* Beauv.  
*Arrhenatherum elatius* (L.) J. & C. Presl.

**Lemnaceae**

*Spirodela polyrrhiza* (L.) Schleiden  
*Lemma minor* L.  
*Lemma gibba* L.  
*Lemma trisulca* L.

**Sparganiaceae**

*Sparganium ramosum* Huds. et var. *polyedrum* A. et  
 (= *S. erectum* L. subsp. *erectum*).

**Typhaceae**

*Typha angustifolia* Bory & Chaub.  
*Typha latifolia* L.

**Cyperaceae**

*Cyperus flavescens* L.  
*Cyperus fuscus* L.  
*Cyperus longus* L.  
*Eleocharis ovata* (Roth) R. BR.  
*Eleocharis palustris* (L.) R. BR.  
*Scirpus tabernaemontani* Gmel (*Schoenoplectus mucronatus* (L.) Palla)  
*Scirpus lacustris* L. (= *Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla)  
*Scirpus lacustris* L. var. *carinatus* Sm. (= *Schoenoplectus carinatus* (L.) Palla)  
*Scirpus setaceus* L. (= *Isolepis setacea* (L.) R. Br.)  
*Scirpus holoschoenus* L. (= *Holoschoenus vulgaris* Link)  
*Scirpus holoschoenus* L. var. *australis* (L.) Koch (*Holoschoenus australis* (L.) Rchb)  
*Scirpus mucronatus* L. (= *Schoenoplectus mucronatus* (L.) Palla)  
*Schoenus nigricans* L.  
*Cladium mariscus* (L.) Phol.  
*Rhynchospora fusca* (L.) R. et S.

*Holoschoenus romanus* (L.) Fritsch  
*Heleocharis uniglumis* (Link.) Schultes  
*Carex pendula* Huds.  
*Carex acutiformis* Ehrh.  
*Carex davalliana* S.M.  
*Carex distans* L.  
*Carex stricta* Good (= *C. elata* All.)  
*Carex vesicaria* L.  
*Carex flacca* Schreber  
*Carex flava* L.  
*Carex gracilis* Curtis  
*Carex hirta* L.  
*Carex hostiana* D.C.  
*Carex* cfr. *lasiocarpa* Ehrh.  
*Carex buekii* Wium H  
*Carex oederi* Retz.  
*Carex pallescens* L.  
*Carex panicea* L.  
*Carex pseudocyperus* L.  
*Carex digitata* L.  
*Carex divulsa* Stokes  
*Carex riparia* Curtis  
*Carex spicata* Hudson  
 Orchidaceae  
*Cephalanthera longifolia* (Hudson) Fritsch.

## BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Direzione e Redazione presso la **Giunta Regionale - Via Fabio Filzi, 22 - Milano - Tel. 67651**

Il Bollettino Ufficiale si pubblica in Milano nei seguenti fascicoli separati:

- **Serie Ordinaria** che esce il mercoledì con cadenza settimanale e riporta gli atti ufficiali degli organi regionali e statali;
- **Supplementi Ordinari** nei quali sono pubblicate le Leggi ed i Regolamenti regionali;
- **Supplementi Straordinari** in cui sono riportati gli atti amministrativi di particolare rilevanza;
- **Serie Speciale** che pubblica atti non normativi di consistenza e caratteristiche particolari; Supplementi ordinari, straordinari e la serie speciale escono ogni volta sia necessario e portano il numero del Bollettino - serie ordinaria della settimana.
- **Serie Inserzioni**, con cadenza settimanale in cui sono riportati i provvedimenti, gli avvisi ed i bandi di concorso la cui pubblicazione sia dovuta per Legge o sia comunque richiesta da Enti e Aziende anche regionali, o da privati per atti ufficiali diretti a perseguire un fine di pubblica utilità.

**Per maggior completezza di informazione vedere la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13867 del 4-11-1986 pubblicata nel B.U.R. n. 50 - 2° Suppl. Straordinario del 10-12-1986.**

### CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 1988

Vendita e abbonamenti presso **La Tipografica Varese - Via Tonale, 49 - Varese - Tel. 0332/332160, a mezzo di assegno bancario o di versamento sul c.c.p. n. 12085213.**

Le condizioni di abbonamento sono le seguenti:

- **Abbonamento tipo A** (per anno solare)  
Serie ordinaria, supplementi ordinari, supplementi straordinari, serie speciale **L. 320.000.**
- **Abbonamento tipo B** (per anno solare)  
Serie ordinaria, supplementi ordinari, supplementi straordinari **L. 240.000**
- **Abbonamento tipo C** (per anno solare)  
Serie inserzioni **L. 80.000**

Prezzo fascicolo della serie ordinaria: L. 800. Per gli altri fascicoli tale prezzo è rapportato per ogni sedicesimo o frazione di esso - arretrati il doppio.

**NUOVO NUMERO TELEFONICO PER COMUNICAZIONI DEGLI ABBONATI ED INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA**

**0332-332160**

Orario d'Ufficio 8-12/14-18.

Servizio di Segreteria Telefonica oltre tale orario.

### MODALITÀ E TARIFFE INSERZIONI

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati con tempestività all'**Ufficio Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia** presso la Giunta Regionale - Via F. Filzi, 22 - Milano.

Gli avvisi possono anche essere consegnati a mano presso l'**Ufficio Bollettino Ufficiale solo nei seguenti orari: da lunedì a mercoledì dalle 9,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 16,30; il giovedì dalle 9,30 alle 12; il venerdì non si accettano bandi consegnati a mano.**

Tutti gli annunci ricevuti fino al giovedì alle ore 12 vengono di regola pubblicati nel Bollettino del mercoledì successivo.

Il testo degli annunci deve essere redatto in duplice copia di cui una in carta legale, fatte salve le esenzioni di legge.

Unitamente al testo deve essere inviata anche l'attestazione del versamento sul c.c.p. n. 12085213 intestato a **La Tipografica Varese (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia)** dell'importo della inserzione (mod. ch. 8 quater a doppia ricevuta) indicando ragione sociale e partita IVA.

Il costo delle inserzioni è il seguente:

- **L. 35.000+IVA 19% per le prime 25 righe (60 battute per riga)**
- **L. 28.000+IVA 19% per le successive 25 righe o frazione di esse**

### I FASCICOLI DEL BOLLETTINO SONO IN VENDITA PRESSO LE SEGUENTI LIBRERIE

**Milano** - Libreria Commerciale - C.so Vercelli 37  
**Milano** - Libreria Commerciale - Via Omboni 1  
**Milano** - Libreria Commerciale - V.le Coni Zugna 62  
**Milano** - Libreria Pirola - Via Cavallotti 16  
**Milano** - Libreria degli Uffici - Via Turati 26  
**Milano** - Libreria EPEM - Via Ugo Bassi 8  
**Bergamo** - Libreria I.C.A. - V.le Papa Giovanni XXIII 38  
**Brescia** - Libreria Apollonio - Portici X Giornate 29

**Bresso** - Libreria Corridoni - Via Corridoni 11  
**Como** - Libreria Nani - Via Cairoli  
**Gallarate** - Libreria Pirola Maggioli, di Torno & C. S.r.l. - Piazza Risorgimento, 10  
**Lodi** - Libreria Pirola Maggioli - Via Defendente 32  
**Monza** - Libreria dell'Arengario - Via Mapelli 4  
**Pavia** - Libreria Ponzio - Via D. Sacchi 29  
**Varese** - Libreria Pirola - Via Albuzzi 8

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate a: **La Tipografica Varese S.p.A. - Via Tonale, 49 - 21100 Varese**